

Legge regionale 18 marzo 2010 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

**Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.**

**Art. 19**

*(Vigilanza e controllo)*

**1.** Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

(1)

**2.** Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio; ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Note:

**1** Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 26, lettera r), L. R. 25/2016